



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00 343 940 839

IV SETTORE OPERATIVO – UFFICIO TECNICO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA PUBBLICITARIA PRIVATA (PREINSEGNE), NONCHE' RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE PREINSEGNE ABUSIVE

Sommario

ART. 1.	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	3
ART. 2.	DURATA DELL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 3	OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - PENALI.....	3
ART. 4	ULTERIORI ONERI DEL CONCESSIONARIO – ONERI DEL COMUNE.....	6
ART. 5.	TERMINE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO - ULTERIORI PENALI.....	6
ART. 6.	RIMOZIONE IMPIANTI ABUSIVI.....	7
ART. 7.	SUCCESSIONE NELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE.....	9
ART. 8	MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE...	10
ART. 9	DECADENZA E RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	10
ART. 10	RECESSO DEL CONCESSIONARIO	10
ART. 11	UTILIZZO E SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DELL' OCCUPAZIONE.....	11
ART. 12	IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, IVA...	11
ART. 13	CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	11

ART. 14	MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - TRACCIABILITÀ	12
ART. 15	CAUZIONE DEFINITIVA	12
ART. 16	RIMOZIONE E TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI	12
ART. 17	COORDINAMENTO E VIGILANZA	13
ART. 18	RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	13
ART. 19	FORO COMPETENTE	13
ART. 20	VARIAZIONI E RECESSO	13
ART. 21	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
ART. 23	RINVIO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE	14

ART. 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Oggetto della concessione è la gestione, nel territorio comunale, della segnaletica pubblicitaria direzionale riservata a privati, come definita all’art. 47 del DPR n. 495/92, da ora chiamata “preinsegne”, sulla base delle esigenze e del progetto proposto dal concessionario e approvato con eventuali variazioni dalla Commissione in relazione al regolamento comunale e al nuovo codice della strada. L’affidamento in concessione comprende:

- la progettazione, la fornitura, l’installazione, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di preinsegne previsti e consistenti in:
n. 216 preinsegne distribuite su n. 36 impianti.
- la rimozione e il deposito in area appositamente dedicata di tutti gli impianti di preinsegne irregolari e/o abusivi presenti sul territorio comunale.
- la fornitura e posa in opera di n. 10 targhe o pannelli indicanti le scuole e i parchi comunali.
- la fornitura e posa in opera di n. 15 segnali stradali d’indicazione dei principali servizi pubblici e di pubblico interesse, da incrementare di almeno ulteriori n. 5 segnali per ogni anno di concessione.

Le preinsegne tipo totem dovranno rispettare le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate nel progetto proposto ed approvato con eventuali modifiche dalla Commissione, non dovranno avere altezza, da terra, superiore a mt. 2,00, dovranno riportare l’emblema del comune di Giardini Naxos e dovranno rispettare la normativa vigente.

Il Concessionario ha facoltà di proporre modifiche nel numero e nella posizione degli impianti pubblicitari in misura non eccedente il 1/5 d’obbligo. Tali modifiche dovranno essere preventivamente approvate dall’Amministrazione Comunale e dovranno rispettare i vincoli imposti dal D.Lgs. 285/92, dal DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento comunale.

ART. 2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

La durata dell’affidamento è stabilita in anni **5 (cinque)**, con decorrenza dal giorno di calendario in cui avverrà la sottoscrizione del verbale di consegna, che dovrà avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di stipula del contratto.

Alla scadenza della concessione gli impianti che sostengono le preinsegne, i cartelli di segnalazione di pubblico interesse, diventeranno gratuitamente di proprietà del Comune di

Giardini Naxos, che si riserva di accettarli oppure di richiederne la rimozione a carico del concessionario. I manufatti dovranno essere consegnati in stato di sicurezza, buon funzionamento e manutenzione, fatto salvo il naturale deperimento.

ART. 3 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - PENALI

Oltre a quanto stabilito nel contratto di concessione e nel presente capitolato speciale d'oneri sono posti ad esclusivo carico del Concessionario, pena decadenza della concessione, i seguenti obblighi ed oneri (compresi oneri formali, economici e spese):

- a) il versamento del canone annuale di concessione come definito dai successivi artt. 13 e 14
- b) l'ottenimento di ogni autorizzazione e permesso per ogni installazione e/o disinstallazione di impianti oggetto della concessione e del presente capitolato speciale d'oneri, salvo quanto altrove diversamente disposto nell'ambito della normativa;
- c) la progettazione esecutiva di dettaglio, comprensiva dei calcoli statici, la fornitura, trasporto e posa in opera di **n. 216** preinsegne distribuite su **n. 36** impianti nei punti di collocazione indicati nella planimetria generale, previa verifica dei luoghi, con particolare attenzione alla qualità del terreno, alla presenza di condutture o altri impianti interrati, alla protezione delle aree di scavo e alla proprietà delle aree;
- d) la rimozione e il deposito in discarica autorizzata di tutti gli impianti di preinsegne irregolari e/o abusivi, da rilevare e concordare in sede d'incarico, preesistenti sul territorio comunale alla data dell'aggiudicazione, da effettuare senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Comunale, nonché di tutte le normative regolamentari e legislative vigenti in materia. Il concessionario chiederà ai soggetti responsabili degli impianti abusivi rimossi il rimborso delle spese sostenute e documentate.
- e) la rimozione e il deposito in discarica autorizzata, entro 10 giorni dalla rilevazione secondo le disposizioni dell'art. 23 del D.lgs. n. 285/92 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i., degli eventuali impianti di preinsegne irregolari e/o abusivi esposti abusivamente durante tutta la durata della concessione. A tale scopo la concessionaria dovrà esercitare adeguata vigilanza con controlli a cadenza almeno semestrale, dando comunicazione all'Amministrazione per gli adempimenti amministrativi di competenza.
- f) la fornitura e l'installazione di **n. 15** nuovi segnali stradali d'indicazione, incrementati di almeno ulteriori **n. 5** segnali per ogni anno di gestione per tutta la durata del contratto, recanti l'indicazione dei principali servizi pubblici e di pubblico interesse, da realizzare in conformità al Codice della Strada e del Regolamento Comunale e collocare su impianti nuovi e/o esistenti secondo le successive prescrizioni dell'ufficio Viabilità;
- g) la fornitura, la posa e la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della concessione di **n. 6** targhe o pannelli di dimensione non inferiore a cm. 50x70 recanti il nominativo delle scuole e asili comunali presenti nel territorio, da affiggere sulle recinzioni e/o sulle facciate, oltre a **n. 4** pannelli di dimensione non inferiore a cm. 70x100, sostenuti da appositi supporti, atti ad identificare i parchi, giardini comunali e piazze, tra i suddetti oneri a carico del Concessionario è prevista altresì la manutenzione delle preinsegne d'interesse Comunale esistenti;
- h) lo spostamento degli impianti di preinsegne e segnaletici posizionati in spazi interessati da lavori pubblici o, comunque, da interventi volti a perseguire interessi pubblici, con successivo riposizionamento degli impianti stessi nel medesimo spazio od in altro non appena riassegnato o assegnato dal Comune;
- i) il ripristino delle aree interessate dalla posa di tutti i manufatti oggetto della concessione;
- l) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di preinsegne e segnaletici,

compresa la pulizia ed il mantenimento in perfetta efficienza e decoro per tutta la durata della concessione;

- m) gli interventi di riparazione urgenti entro 24 ore dalla segnalazione a mezzo fax del Comune nel caso di impianto pericolante;
- n) la rimozione e sostituzione degli impianti di preinsegne e segnaletici considerati fatiscenti o danneggiati a seguito di incidenti stradali, atti vandalici, usura, entro 15 gg. dal danneggiamento e/o dalla richiesta del Comune nel caso l'impianto non risulti pericoloso;
- o) la verifica periodica della stabilità con particolare attenzione agli ancoraggi, con intervento immediato sugli impianti nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- p) la comunicazione all'Ufficio Viabilità del Comune di Giardini Naxos dell'avvenuta installazione/rimozione/spostamento/rottamazione di qualsiasi manufatto, indicando le dimensioni, il contenuto, il posizionamento dello stesso con allegata foto;
- q) l'apposizione sugli impianti di apposita targhetta riportante il numero e la data di rilascio e di scadenza della concessione nonché il numero dell'impianto;
- r) l'assicurazione di uno spazio idoneo per il passaggio dei pedoni e/o dei veicoli in caso di occupazioni nell'ambito di aree o spazi adibiti al transito di veicoli e/o pedoni;
- s) il collaudo di tutti i manufatti installati a firma di un tecnico abilitato;
- t) prima dell'installazione di ciascun impianto pubblicitario, l'effettuazione di regolare e tempestiva denuncia, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, al soggetto gestore di tale imposta comunale e la corresponsione, entro le scadenze di legge, della citata imposta comunale;
- u) l'osservanza degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- v) l'applicazione nei confronti del personale dipendente di tutte le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, nonché l'osservanza delle disposizioni di legge previdenziali ed assistenziali vigenti, delle norme di sorveglianza sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
- z) la ricezione degli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi immediatamente all'Amministrazione Comunale con le relative deduzioni del Concessionario;
- w) la designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;
- x) l'assunzione della totale responsabilità dell'operato dei propri dipendenti;
- y) la collocazione, negli spazi riservati, di tutti i manifesti d'interesse pubblico;
- aa) l'attivazione, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, di una casella di posta elettronica certificata il cui indirizzo andrà comunicato al comune nel medesimo termine, e al quale il comune invierà ogni comunicazione formale che sia prevista tale dal presente capitolato speciale d'appalto anche se denominata come "raccomandata A.R.". Inoltre tutte le ulteriori comunicazioni formali fra il comune e il concessionario dovranno avvenire a mezzo di posta elettronica certificata; a tal proposito l'indirizzo di quella comunale sarà adeguatamente comunicato al concessionario che potrà tuttavia riscontrarlo sul sito istituzionale del comune.

Per la collocazione degli impianti lungo le strade il Concessionario dovrà attenersi ed adeguarsi alla normativa stabilita dal Codice della Strada vigente e, in particolare, dal Regolamento

Comunale, nonché alla planimetria generale ed elaborati grafici predisposti dal Concessionario ed approvati in sede di gara dalla commissione stessa.

Il concessionario ha l'obbligo di produrre, a semplice richiesta, la documentazione per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza da parte del Comune di Giardini Naxos.

Per tutto il periodo della concessione il Concessionario dovrà verificare, a sue spese, il perfetto stato di manutenzione di ciascun impianto in modo che esso sia in uno stato decoroso, fruibile e non rechi pericolo all'utenza.

Ogni inadempienza relativa agli obblighi di cui al presente capitolato, ed in particolare agli obblighi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia, sarà contestata a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata dal Comune di Giardini Naxos e il Concessionario sarà tenuto a provvedervi immediatamente.

In caso i competenti uffici comunali accertino l'irregolarità o il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra, verrà data comunicazione scritta al Concessionario il quale dovrà motivare al Comune l'inadempienza e provvedere, entro il termine ivi fissato, all'esecuzione del lavoro richiesto.

Qualora il Concessionario, previa richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, non dovesse provvedervi nei tempi assegnati, sarà applicato allo stesso una **penale da € 100,00 a € 500,00 per ogni giorno di ritardo**, a seconda della gravità dell'inadempienza, fino ad un massimo di 60 giorni o fino all'importo della cauzione definitiva.

La penalità è disposta con provvedimento motivato del Responsabile del Procedimento.

Trascorsi 60 giorni senza che il Concessionario provveda a quanto richiesto, si provvederà d'ufficio prelevando l'importo delle spese dalla cauzione indicata nell'articolo 14.

Qualora i casi di constatata negligenza si ripetessero 3 (tre) volte in un anno è facoltà del Comune di Giardini Naxos dichiarare la decadenza del concessionario.

Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento il Comune di Giardini Naxos si rivarrà sulla cauzione.

ART. 4 ULTERIORI ONERI DEL CONCESSIONARIO – ONERI DEL COMUNE

Si intendono a totale carico della **Concessionaria**:

- le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula e registrazione, compresi quelli tributari;
- le spese relative all'imposta di pubblicità ed a ogni altra tassa, onere o tributo derivante dall'esecuzione della presente concessione, che sono e/o saranno previsti dallo Stato e dal Comune di Giardini Naxos;
- l'ottenimento di tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie e le relative spese;
- le spese per il trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e attrezzo;
- le spese di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione dei manufatti e sostituzione degli impianti per rottura o deterioramento;
- le spese di rimozione, custodia e smaltimento dei manufatti esistenti, compresi gli oneri di scarica;
- le spese di installazione, gestione e consumo energetico di eventuali dispositivi;
- ogni altra spesa derivante dalla fornitura di beni e servizi aggiuntivi contenuti nell'offerta.

Il Comune di Giardini Naxos è tenuto:

- a rilasciare, per quanto di propria competenza e nei tempi minimi consentiti dalle procedure di legge, permessi, nulla osta, concessioni, autorizzazioni per ogni e qualsiasi prestazione dovuta in base alla concessione;
- a indicare ed a mettere a disposizione della concessionaria: i siti e le aree di intervento di cui abbia la piena disponibilità, onde consentire alla stessa l'assolvimento ai propri impegni senza alcun indugio;
- a indicare al Concessionario, tramite il personale competente, tutte le insegne abusive.

ART. 5. TERMINE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO - ULTERIORI PENALI

La rimozione e smaltimento degli impianti di preinsegne irregolari e/o abusivi attualmente esistenti sul territorio del Comune di Giardini Naxos, l'installazione dei nuovi impianti pubblicitari e il relativo collaudo, la fornitura, l'installazione e il relativo collaudo dei n. 15 segnali stradali d'indicazione e delle n. 10 targhe o pannelli d'indicazione delle scuole e parchi comunali e delle località di tradizione storica locale devono essere completate entro il termine massimo di **180 (centottanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'art. 2, ovvero entro il diverso termine offerto in sede di gara.

In assenza di collaudo degli impianti è fatto divieto di utilizzare gli stessi a scopo pubblicitario.

Decorso il termine indicato al comma 1, per ogni giorno di ritardo dovrà essere corrisposta una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% del canone complessivo, che il Concedente avrà diritto di trattenere direttamente dalla cauzione indicata nell'articolo 15.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, verrà attivata la procedura di risoluzione.

Il certificato di collaudo di tutti i manufatti installati dovrà essere consegnato al Comune di Giardini Naxos comprensivo di planimetria dei luoghi di installazione e particolari costruttivi e dimensionali su supporto cartaceo e tramite file di autocad, nonché di file in formato excel comprendente la numerazione degli impianti, la via e il numero civico di prossimità presso cui è installato e le date di installazione e collaudo dei manufatti, corredato di fotografie su ambo i fronti eseguite il giorno del collaudo.

ART. 6. RIMOZIONE IMPIANTI ABUSIVI

Il Concessionario è tenuto a depositare gli impianti rimossi presso la piattaforma del Comune in apposito luogo dove verranno custoditi per 60 gg. I proprietari degli impianti, ove identificati, dovranno essere preavvisati dal Concessionario e diffidati a ritirare gli impianti lì detenuti entro il suddetto termine di 60 gg., decorso infruttuosamente il quale i manufatti saranno equiparati a rifiuto riciclabile, diventando di proprietà del comune in base al vigente regolamento comunale per il servizio di rsu.

Fatto salvo il corrispettivo di cui alla lettera d) dell'art. 3 ai proprietari degli impianti rimossi saranno chiesti i seguenti rimborsi spese, costituenti tariffa del Comune:

- il deposito presso la piattaforma comunale, fino al termine massimo di 60 gg. (il cui corrispettivo verrà richiesto e versato al Comune);
- il costo sostenuto per la rimozione (il cui corrispettivo verrà richiesto e versato direttamente dai soggetti accertati al concessionario del servizio di gestione degli impianti di preinsegne che ogni anno, entro il 31 gennaio verserà al Comune in relazione alle rimozioni effettuate svolte nell'anno precedente).

Al Comune competono altresì eventuali rimborsi da parte dei proprietari dei manufatti, ove

identificati, per il costo di smaltimento degli impianti abusivi, ove non ritirati dai proprietari nei termini suddetti.

Al Concessionario compete il corrispettivo a titolo di rimborso spese sostenute per la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi di cui all'art. 3 lett. d) in base alle spese effettive e documentate, previo versamento al Comune del 30% sugli stessi come già indicato.

ART. 7. SUCCESSIONE NELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE

Non è ammesso subentro da parte di terzi nella concessione se il Concessionario uscente non provvederà al pagamento integrale di tutte le pendenze economiche (a titolo esemplificativo: canoni, corrispettivi, tributi e spese) ed all'assolvimento delle altre obbligazioni a carico dello stesso, a qualunque titolo esistenti.

Il subentro nella concessione sarà subordinato, in ogni caso, all'accettazione del contenuto, delle condizioni e dei termini fissati con il presente atto.

Il subentro non costituisce nuova ed autonoma concessione. In caso di subentro il termine di validità della concessione rimarrà quello stabilito nel presente atto.

La richiesta di subentro dovrà essere presentata con almeno due mesi di anticipo rispetto la data nella quale dovrebbe conseguire efficacia e dovrà essere sottoscritta, per accettazione anche dal Concessionario. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti in fase di gara.

In caso di accoglimento da parte del Comune di Giardini Naxos, previa verifica del pagamento delle pendenze economiche e dell'assolvimento delle altre obbligazioni, il subentro nella concessione potrà essere formalizzato con la sottoscrizione di un nuovo documento contenente nella sua integrità l'originaria concessione oppure a mezzo di firma per accettazione in calce alla concessione. In caso di subentro nella titolarità della concessione nel corso dell'anno, l'originario Concessionario rimarrà obbligato e dovrà procedere al pagamento dell'intero corrispettivo pattuito per l'anno stesso prima della stipula del subentro. Dall'anno successivo rimarrà obbligato per i corrispettivi dovuti il solo Concessionario subentrante.

Se non espressamente e formalmente autorizzato dal Comune di Giardini Naxos, è fatto divieto al concessionario di subconcedere, subappaltare, affittare, locare o comunque concedere a qualsiasi titolo a soggetti terzi l'utilizzo e/o lo sfruttamento e/o lo svolgimento di attività diretta o indiretta degli spazi, ovvero delle attrezzature o delle tecnologie con le quali si occupano gli spazi.

ART. 8 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Il Comune di Giardini Naxos può revocare o modificare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile la concessione.

La revoca per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.

ART. 9 DECADENZA E RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Oltre a quanto altrove stabilito nel presente capitolato d'oneri, costituiscono causa di decadenza della concessione:

a) la mancata corresponsione di due rate consecutive del canone dovuto;

- b) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola ovvero degli obblighi ed oneri posti a carico del Concessionario con la concessione e con il capitolato;
- c) la mancata corretta manutenzione dei manufatti;
- d) il mancato, tempestivo e corretto, versamento dell'imposta sulla pubblicità e degli altri tributi comunali dovuti;
- e) il fallimento del Concessionario.

Nell'ipotesi di cui alla lettera e) la decadenza si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale competente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere da a) e d), il Comune di Giardini Naxos, previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto il Concessionario inadempiente a formulare entro 15 giorni le ragioni a giustificazione del proprio comportamento. Qualora entro il citato termine il Concessionario non comunichi alcuna giustificazione ovvero le giustificazioni vengano ritenute non fondate e/o accoglibili, il Comune di Giardini Naxos intima per iscritto al Concessionario di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso l'affidamento si intenderà automaticamente decaduto e risolto di diritto.

Alla data d'intervenuta decadenza automaticamente tutti i manufatti installati diverranno di proprietà del Comune di Giardini Naxos con trasferimento del possesso; tutti i patti tra il Comune ed il Concessionario aventi valenza negoziale o contrattuale si intenderanno risolti. In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui ai commi precedenti, il Comune di Giardini Naxos sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal concessionario a qualsiasi titolo, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché, a qualunque titolo, né a tenerlo indenne da oneri o spese, anche verso terzi, né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

La risoluzione anticipata a causa dell'intervenuta decadenza del concessionario comporta a carico di quest'ultimo l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento danni. A tal fine il Comune si rivarrà su eventuali somme spettanti al concessionario e, comunque, sulla garanzia da quest'ultimo prestata, ai sensi di quanto successivamente disposto nel presente capitolato, salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario stesso.

ART. 10 RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Qualora, per qualsivoglia motivo, il Concessionario receda anticipatamente dal contratto, tutti i manufatti installati diventeranno di proprietà del Comune di Giardini Naxos con effetto dal giorno successivo alla accettazione del recesso da parte del Comune concedente.

Entro quindici giorni, dalla data di accettazione del recesso, gli impianti dovranno essere consegnati al Comune materialmente e formalmente. A tal fine dovrà essere redatto, in contraddittorio tra rappresentanti del Concessionario e del Comune, apposito verbale e contestuale inventario analitico relativo al numero, posizionamento e stato di fatto degli impianti.

Nell'ipotesi di cui al comma 1 il Concessionario sarà tenuto al versamento del canone di concessione, relativo ai pannelli installati, per l'intero anno nel quale il rapporto viene interrotto.

Per il periodo rimanente il Comune di Giardini Naxos si riserva la facoltà di affidare gli impianti di cui entra in proprietà interpellando i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento verrà effettuato mediante procedura negoziata con i concorrenti della originaria procedura di gara, alle nuove condizioni economiche stabilite dal Comune di Giardini Naxos in considerazione del fatto che gli impianti sono già stati realizzati.

ART. 11 UTILIZZO E SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DELL'OCCUPAZIONE

Gli impianti di preinsegne sono concessi solo per l'utilizzo, lo sfruttamento e lo svolgimento delle attività ad essi inerenti secondo quanto previsto dalla planimetria generale delle preinsegne

proposto dal Concedente ed approvato dalla commissione giudicatrice.

Tale utilizzo, sfruttamento e attività si intendono effettuati e svolti direttamente ed unicamente dal soggetto a nome del quale la concessione è rilasciata, salvo le eventuali deroghe contenute nel presente atto o altrove.

ART. 12 IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, IVA

IL Concessionario, in qualità di soggetto passivo di cui all'art. 6 del D.Lgs 507/93, dovrà corrispondere l'imposta sulla pubblicità nei modi e nei tempi previsti dal medesimo Decreto Legislativo e dal Regolamento Comunale con l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Il canone di concessione dovuto ai sensi dell'art. 12 è soggetto all'applicazione dell'IVA del 22%.

L'occupazione degli spazi pubblici con gli impianti forniti è esente da COSAP.

ART. 13 CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

La concessione d'uso degli spazi pubblicitari è subordinata al pagamento al Comune di Giardini Naxos da parte del Concessionario, per tutta la durata della concessione, di un corrispettivo annuo in denaro, a titolo di canone.

Il canone annuo posto a base della gara è fissato, per ogni pannello, in € 35,00 (euro trentacinque/00).

Il concessionario, entro trenta giorni dalla data d'installazione e per somme minime pari a €. 100,00, dovrà versare al Comune di Giardini Naxos l'importo proporzionale al canone offerto in sede di gara.

Con riferimento all'anno nel corso del quale è assegnata la concessione d'uso, l'importo dovuto è ottenuto in modo proporzionale dividendo per gg 365 il canone annuo e moltiplicando il quoziente delle preinsegne installate per il numero dei giorni, calcolato a decorrere dal giorno (compreso) di sottoscrizione del verbale di consegna e fino al 31 dicembre (compreso). Nell'anno di scadenza della concessione, l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 365 e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni, calcolato a decorrere dal 1 gennaio (compreso) e fino al giorno di scadenza (compreso).

Dal secondo anno solare, l'importo del canone dovuto sarà aumentato di una percentuale pari al 100% della variazione annuale, rilevata nel mese di dicembre dell'anno precedente, dell'indice I.S.T.A.T. relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Qualora nel periodo di durata della concessione il numero di preinsegne venga modificato in aumento, a seguito di modifica del progetto proposto, il canone annuo di concessione dovrà essere adeguato al numero effettivo degli impianti installati e, pertanto, dovrà essere aumentato dell'importo corrispondente al canone di concessione previsto per ogni singolo manufatto installato moltiplicato per gli impianti aggiuntivi.

Nel caso in cui, contrariamente a quanto sopra esposto, si verifichi la necessità di diminuire il numero di impianti installati, si procederà ad adeguare il canone annuo di concessione, in diminuzione, soltanto qualora la variazione numerica superi il 40% degli impianti inizialmente previsto nel progetto proposto delle preinsegne.

Le eventuali modifiche del canone annuo di concessione verranno attuate tenendo in considerazione il tempo di installazione o di rimozione degli impianti.

ART. 14 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - TRACCIABILITÀ

Il canone annuo di concessione dovrà essere versato al Comune di Giardini Naxos in due rate semestrali, di pari importo, anticipate rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno solare.

L'inadempienza relativa a due rate di canone consecutive costituisce causa di decadenza della concessione e risoluzione di ogni patto ed accordo in base a quanto stabilito nel presente capitolato.

Eventuali ritardi comporteranno l'applicazione degli interessi di mora, stabiliti dalla legge, sulle somme non versate, che potranno essere recuperate dal Comune con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale reintegrarsi dei propri crediti sulla cauzione definitiva ove non venissero rispettati i termini prescritti per i versamenti ed il concessionario non ottemperasse alle richieste avanzate dal Comune.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. L'appaltatore/impresa si obbliga tra l'altro a trasmettere alla Stazione Appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, dai quali si possa riscontrare l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta degli stessi.

Il mancato rispetto di tale legge comporta la risoluzione espressa del contratto per grave inadempimento contrattuale e la contestuale informazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario è tenuto, a pena di decadenza, a prestare, prima della firma del contratto di concessione, apposita garanzia per una somma pari a un minimo di **€ 2.000,00** o al **10%** (dieci%) del canone annuo di concessione moltiplicato per tutti gli anni di durata della concessione (5 anni), per l'esatto e regolare adempimento degli obblighi e degli oneri previsti dal presente Capitolato speciale d'oneri ed in generale assunti a seguito dell'aggiudicazione della concessione oggetto della gara (Art. 113 del D.Lgs. 163/2006).

La garanzia di cui al comma 1 andrà presentata nelle modalità indicate dall'art. 75 del D.Lgs.163/2006.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Nel caso di rivalsa sulla cauzione o sulla fidejussione, il Concessionario, pena la decadenza del contratto, dovrà ripristinare l'importo originario della garanzia di cui al comma 1, entro 15 giorni dal ricevimento di apposito invito da parte del Concessionario.

La cauzione o fideiussione sarà svincolata alla scadenza della concessione stessa e dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario del servizio abbia assolto tutti i suoi obblighi, nei modi di legge e comunque entro 90 giorni dalla data di scadenza del contratto.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati al Comune a causa dell'inadempimento del Concessionario.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad escussione sulla cauzione.

ART. 16 RIMOZIONE E TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI

Una volta installati, gli impianti pubblicitari non potranno essere rimossi se non su espressa richiesta di trasferimento ad altra sede da parte del Concedente.

Nell'ipotesi di richiesta di rimozione degli impianti, con o senza trasferimento in altro luogo, avanzata dal Comune di Giardini Naxos, il Concessionario sarà tenuto ad uniformarsi provvedendo a propria cura e spese.

ART. 17 COORDINAMENTO E VIGILANZA

L'Amministrazione si riserva l'ampia ed insindacabile facoltà di controllare l'esatta osservanza, da parte del Concessionario, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto di concessione.

Il Concessionario, previa intimazione scritta, dovrà adempiere nei modi e nei tempi indicati a tutte le prescrizioni impartite dal Comune. Nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine predetto sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo nella misura indicata all'art.3, salvo il risarcimento del danno e le più gravi conseguenze, ivi inclusa la rescissione del contratto.

ART. 18 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Resta ad esclusivo carico del Concessionario ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno, molestia o quant'altro possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto del rilascio o di fatti conseguenti all'esecuzione di quanto autorizzato con il presente atto.

A tal fine il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Giardini Naxos da qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata da terzi in ragione del presente atto.

Il rispetto delle norme di sicurezza, per la durata della concessione, è a carico del Concessionario, il quale rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti del concedente.

Il Concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione degli impianti.

E' fatto carico allo stesso di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

A tale scopo il Concessionario s'impegna a contrarre con primaria compagnia, sin dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e per tutta la sua durata, idonea polizza assicurativa RCT/O per danni cagionati a terzi, compreso il Comune di Giardini Naxos.

La predetta polizza dovrà avere un massimale d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

- **R.C.T.**(Responsabilità Civile verso Terzi) **Euro 2.000.000,00** unico per sinistro
- **R.C.O.** (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) **Euro 500.000,00** per sinistro con il limite di **Euro 500.000,00** per ogni persona danneggiata.

L'esistenza di tale polizza non libera la concessionaria dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Nel caso in cui le parti decidano di adire alle vie giudiziarie le stesse riconoscono competente il Foro di Messina.

ART. 20 VARIAZIONI E RECESSO

La concessione, nel corso della gestione, potrà essere oggetto d'integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Potrà altresì essere oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarla a nuove successive intervenute esigenze. Integrazioni e variazioni saranno oggetto di concessione aggiuntiva.

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell'Amministrazione Comunale, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dati personali), s'informa che i dati personali forniti da ciascun concorrente verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento della concessione di cui trattasi.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- a) al personale dipendente del Concedente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- b) agli eventuali soggetti esterni del Concedente comunque coinvolti nel procedimento;
- c) ai concorrenti di gara;
- d) ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- e) agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni.

Si comunica che soggetto attivo della raccolta dei dati è il Concedente e che i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 196/2003.

ART. 22 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Per tutto ciò che non è regolato dal presente capitolato speciale d'oneri e dalla stipulanda concessione si applicheranno le disposizioni normative vigenti ed i regolamenti del Comune di Giardini Naxos.

Il Responsabile del IV Settore Operativo
(Geom. RAVIDA' Corrado)

